

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI EURO.PA SERVICE SRL, PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTI** del mese di **NOVEMBRE**, in Legnano, presso la sede sociale della Euro.PA Service srl, corrente in Legnano (Mi), Via Cremona, 1 (nel seguito "**Euro.PA Service**" o la "Società"),

**fra**

il Comune di Legnano, rappresentato dall'assessore Pier Antonio Luminari, il Comune di Parabiago, rappresentato dall'assessore Carlo Raimondi, il Comune di Villa Cortese, rappresentato dall'assessore Elena Maria Ubiali, il Comune di Arconate, rappresentato dal Sindaco Andrea Colombo, il Comune di Buscate, rappresentato dall'assessore Filippo Parlatore, il Comune di Canegrate, rappresentato dall'assessore Vito Spirito, il Comune di Magnago, rappresentato dal Sindaco Carla Picco, il Comune di Bernate Ticino, rappresentato dall'Assessore Ponciroli Mauro, il Comune di Casorezzo, rappresentato dal Vicesindaco Rosella Giola, il Comune di Castano Primo, rappresentato dall'assessore Carola Bonalli il Comune di Cuggiono, rappresentato dal Vicesindaco Marco Testa, il Comune di Dairago, rappresentato dal Sindaco Pier Angelo Paganini, il Comune di Inveruno, rappresentato dal Sindaco Sara Bettinelli, il Comune di Robecchetto con Induno, rappresentato dall'assessore Davide Luigi Scalzo, il Comune di Turbigo, rappresentato dal Sindaco Christian Garavaglia,

nel seguito definiti, se considerati congiuntamente, gli "**Enti Locali**" e/o le "**Parti**"

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle deliberazioni che si accludono in copia semplice al presente verbale,

**PREMESSO**

- 1) Che Euro.Pa S.r.l., con sede in Legnano, Via Cremona 1, avente un capitale sociale di € 86.800 (nel seguito "**Euro.PA**"), è società costituita nel 2006 mediante lo scorporo di

alcune attività di Euroimpresa Legnano Scrl, svolge attività di carattere strumentale a beneficio dei propri soci, e partecipata dai seguenti soggetti :

<b>Soci</b>	<b>Quote di partecipazione</b>
Comune di Arconate	4,15%
Comune di Bernate Ticino	4,15%
Comune di Buscate	4,15%
Comune di Busto Garolfo	4,15%
Comune di Casorezzo	4,15%
Comune di Castano Primo	4,15%
Comune di Cuggiono	4,15%
Comune di Dairago	4,15%
Comune di Inveruno	4,15%
Comune di Magnago	4,15%
Comune di Parabiago	4,15%
Comune di Robecchetto con Induno	2,07%
Comune di Turbigo	4,15%
Comune di Vanzaghelo	4,15%
Euroimpresa Legnano Scrl	35,54 %
AMGA Legnano SpA	4,23%
ASM Magenta Srl	4,23%

- 2) che la società a totale partecipazione pubblica AMGA Legnano S.p.A., nel seguito "AMGA", avente sede in Legnano, via per Busto Arsizio 53 è partecipata dagli Enti Locali di seguito

elencati, i quali, a fronte di tale partecipazione, partecipavano in via indiretta alla società controllata AMGA Service Srl:

Socio	Percentuale di partecipazione
Comune di Legnano	65,30%
Comune di Parabiago	17,54%
Comune di Canegrate	7,51%
Comune di Villa Cortese	5,13%
Comune di Arconate	4,33%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06 %;

- 3) che in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto tra gli Enti Locali Soci di AMGA Legnano S.p.A. un Protocollo di Intesa (il "**Protocollo**") finalizzato, fra l'altro, a : i) in generale, valorizzare il Gruppo AMGA Legnano SpA anche quale strumento di sviluppo di politiche territoriali; ii) effettuare una ricognizione dei limiti e dei vincoli operativi cui sono soggette AMGA e le altre società del Gruppo, con i relativi impatti strategici ed organizzativi sulle attività svolte; iii) individuare ed analizzare i contratti in corso tra il Gruppo AMGA e gli Enti Locali soci, onde stabilirne l'esatta natura giuridica, in particolare in relazione alla necessità del pieno rispetto dei vincoli normativi e giurisprudenziali in materia;
- 4) sulla base del Protocollo è stato insediato un Tavolo di Lavoro composto da rappresentanti degli Enti Locali Soci di AMGA, che ha rilevato la necessità di :
- superare la commistione, ad oggi esistente all'interno del Gruppo stesso, fra servizi pubblici locali materialmente erogati tramite la controllata la società AMGA Service Srl, con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio 53 ("**AMGA Service**") e servizi strumentali; tale commistione è espressamente vietata, oltre che dalla normativa testé richiamata, sia da pronunce della Corte dei Conti (cfr. Sez. reg. controllo per la Lombardia, parere n. 517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 ) sia dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3767 del 12 giugno 2009; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sent. 4 agosto 2011, n. 17) ;

- dare vita ad un soggetto, controllato direttamente dagli Enti Locali, che gestisca in via esclusiva i c.d. servizi strumentali, previa acquisizione della disponibilità degli Enti Locali soci del Gruppo ad affidare a tale soggetto ulteriori attività rispetto a quelle attuali, in modo da realizzare quelle sinergie che garantiscano una piena sostenibilità economico finanziaria individuando, nel contempo, eventuali altri Enti Locali interessati all'esternalizzazione di tali servizi, previo ingresso nel capitale della società strumentale una volta completato il processo di scorporo di quest'ultima;
  - individuare, l'ottimale modalità giuridica con cui attuare lo scorporo di cui al precedente punto, tenendo conto dei vincoli derivanti, nella fattispecie concreta, dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012 (sulla dismissione delle società che nell'anno 2011 abbiano un fatturato superiore al 90% per servizi ai Comuni soci) nonché dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 (sui limiti alle partecipazioni societarie dei Comuni sotto i 30 ed 50 mila abitanti);
  - dotare tale nuovo soggetto di una dimensione economico finanziaria sufficientemente solida, conferendo allo stesso ulteriori funzioni, anche nell'ottica delle previsioni della recente normativa in materia di gestioni associate;
- 5) che Euro.PA si palesava carente del requisito di cui alla lettera a) del comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31.5.2010 n. 78;
- 6) che, peraltro, il richiamato art. 14 comma 32 del d.l. n. 38/2010 prevede espressamente che le disposizioni aventi ad oggetto la dismissione delle partecipazioni societarie da parte degli Enti Locali al di sotto dei 30.000 abitanti non si applichino nel caso di società aventi il capitale sociale distribuito in misura corrispondente agli abitanti degli Enti Locali Soci;
- 7) che, pertanto, gli Enti Locali hanno convenuto, alla luce di quanto esposto alle premesse che precedono, sui seguenti principi ed obiettivi comuni:
- i. l'esigenza di salvaguardare il patrimonio economico e di competenze costituito dalle due società strumentali AMGA Service ed EuroPA, anche alla luce, per quanto riguarda EuroPA, dell'esigenza di non deprimere il valore delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni nella società stessa, di cui appare assai arduo il collocamento sul mercato delle relative quote nell'attuale contesto economico (e non applicandosi - attesa l'inapplicabilità

dell'art. 4 del d.l. 95/2012 – della facoltà di affidamento quinquennale dei servizi ivi prevista);

- ii. l'opportunità di razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dagli Enti Locali, con riduzione del numero dei soggetti partecipati;
- iii. l'esigenza di trasferire ad un unico soggetto, già esistente, l'erogazione di tutti i servizi strumentali attualmente fruiti dagli Enti Locali, nonché di altri servizi strumentali che possano integrare gli affidamenti esistenti, in un'ottica di sinergia orientata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- iv. la necessità di rendere tale unico soggetto strumentale conforme alla disciplina in materia di in house providing (in particolare mediante l'uscita dalla compagine sociale dei soggetti con natura giuridica privatistica); occorre infatti sottolineare che l'affidamento in house dei servizi strumentali risulta ancora possibile senza limitazioni come chiarito dalla Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, n. 53/2013, la quale ha precisato che l'obbligo di dismissione previsto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 95/2012 non trova applicazione nel caso di società in house già esistenti, in virtù della natura speciale della disposizione del comma 8 del medesimo art. 4.

8) Pertanto gli Enti Locali hanno convenuto sull'opportunità di utilizzare Euro.Pa srl per dar vita alla descritta società strumentale unica, nella quale far confluire, con le modalità in appresso descritte, i rami d'azienda esercenti i servizi strumentali attualmente presenti nel Gruppo AMGA, previa ridefinizione dell'assetto sociale di Euro.PA stessa mediante:

- i. l'uscita dalla compagine sociale dei soggetti aventi natura giuridica privatistica;
- ii. la riparametrazione delle quote sociali tra gli Enti Locali in proporzione al numero degli abitanti, conformemente al disposto dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010, tenendo conto della volontà espressa del Comune di Busto Garolfo di vendere completamente le proprie quote;
- iii. l'attribuzione ad Euro.PA della nuova denominazione sociale;
- iv. il successivo trasferimento alla nuova società dei rami d'azienda del Gruppo AMGA afferenti i servizi strumentali, con conseguente dismissione, tramite liquidazione e/o fusione per incorporazione, di AMGA Service;

9) che in data 6 dicembre 2013, tramite Conferenza di Servizi, il cui verbale si intende qui richiamato a formare parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli Enti Locali hanno statuito:

- i. di redistribuire le quote del capitale sociale di EuroPA Legnano in misura proporzionale agli abitanti, in conformità al disposto dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, tenendo conto della volontà espressa del Comune di Busto Garolfo di vendere completamente le proprie quote;
  - ii. di ampliare, contestualmente, la compagine sociale agli Enti Locali soci della società AMGA Legnano SpA che non fossero già soci di EuroPA;
  - iii. l'attribuzione ad Euro.PA della nuova denominazione sociale "Euro.PA service";
  - iv. di dar vita a EuroPA Service quale società strumentale unica per tutti gli Enti Locali;
  - v. di approvare lo scorporo dei servizi strumentali, con i relativi rami d'azienda, dal gruppo AMGA, con attribuzione degli stessi a EuroPA Service;
  - vi. di rendere EuroPA Service conforme alla disciplina comunitaria in materia di in house providing, mediante: 1) l'adozione di un nuovo statuto; 2) la stipula di una Convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo; 3) l'esclusione dei soci aventi natura giuridica privatistica, ASM Srl, AMGA Legnano SpA, Euroimpresa Legnano Srl;
- 10) che con atto di cessione delle partecipazioni avvenuto in data 23 ottobre 2014 n. 7452/4679 di repertorio a rogito dott.ssa Maria Ienaro Notaio in Samarate (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 3 novembre 2014 al n. 11654 serie 1T ed iscritto al Registro Imprese di Milano in data 7 novembre 2014), gli Enti Locali hanno proceduto all'acquisto delle quote dai tre soggetti a natura privatistica di cui alla precedente lettera a-v), ed hanno altresì proceduto alla redistribuzione del capitale in misura corrispondente agli abitanti di ciascun Comune socio e che, pertanto, alla data odierna Euro.PA risulta partecipata al 100% dagli Enti Locali;
- 11) che il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;
- 12) che nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e

- controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- 13) che quanto sopra trova conferma nella Proposta di Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell'ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD), all'art. 15;
  - 14) che ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Euro.PA Service quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi strumentali nei confronti degli Enti Locali Soci;
  - 15) che per effetto delle modifiche allo statuto sociale apportate con atto a rogito dott.ssa Maria Ienaro Notaio in Samarate in data odierna 20/11/2014, la Società risulta configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare in via esclusiva la propria attività con gli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 223/2006;
  - 16) che il predetto statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, prevede l'impegno degli Enti Locali Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - 17) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero "la delega di funzioni" da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
  - 18) che gli Enti Locali Soci intendono ora definitivamente confermare la natura della Società EuroPA Service quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo congiunto sulla società medesima, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente

convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);

- 19) che EuroPA Service Srl, pertanto, dovrà porsi anche quale organismo di indirizzo ed esercizio del controllo analogo delle società controllate qualificabili come "società in house providing";
- 20) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra gli Enti Locali Parti della presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Scopo della convenzione.**

1. Le Parti convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento, in via esclusiva, di servizi strumentali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.
3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

**Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.**

1. Le Parti convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purchè tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

**Articolo 3 - Capitale di EuroPA Service Srl**

I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 1 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in Europa Service non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stessa.

**Articolo 4 - Modifiche statutarie.**

1. I Soci danno atto che, conformemente alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dell'operazione, lo statuto della Società è stato modificato secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente Convenzione.

**Articolo 5 - Amministrazione della Società.**

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti



Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente della Società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale. Al riguardo, le Parti si danno atto che, nello Statuto allegato sub 1, in ragione della natura giuridica di società a responsabilità limitata di Euro.PA srl, è stato possibile attribuire una rilevante serie di poteri gestionali ai soci riuniti in Assemblea della società. Pertanto, al Coordinamento soci sono attribuite competenze di carattere marcatamente strategico e di autorizzazione degli atti fondamentali, oltre che di controllo.
3. Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori.

#### **Articolo 6 - Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci**

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da un membro in rappresentanza di ciascuno dei Soci, nominato con provvedimento del competente organo comunale e suo delegato, anche in funzione delle materie da trattare. E' facoltà degli Enti Locali conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Locali.
2. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.
3. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il Budget e gli atti strategici maggiormente significativi, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo parere del Coordinamento, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata. L'Assemblea ove deliberi in senso difforme dal parere del Coordinamento, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.
5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione prevista dall'articolo 26 dell'allegato Statuto, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società.
6. I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
7. In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, gli Enti Locali soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;
8. Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dal gruppo e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;
9. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la Società dovrà trasmettere al Coordinamento le

convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché le convocazioni dell'Assemblea, i relativi materiali a corredo ed i conseguenti verbali.

La società dovrà altresì trasmettere al Coordinamento:

- a. ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso nelle Relazioni annuali di cui all'art. 25 dello Statuto e nella Relazione Previsionale di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché nel Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea;
  - b. la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti;
  - c. proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
10. Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindere dal parere dello stesso Coordinamento;
11. Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

#### **Articolo 7 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci.**

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è

convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Il Coordinamento è regolarmente costituito e delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza del capitale sociale. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.
5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da istituirsi a cura del Coordinamento medesimo.
6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

#### **Articolo 8 - Recepimento della Convenzione.**

Gli Enti Locali si impegnano a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di Euro.PA Service Srl; l'Assemblea, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su Euro.PA Service Srl di cui all'articolo 1 della Convenzione.

**Articolo 9 – Recesso.**

1. Gli Enti Locali non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. Peraltro, la perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

**Articolo 10 – Foro competente**

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Milano.

**Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.**

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni o i diritti di opzione sulle partecipazioni di nuova emissione, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, l'Ente Locale Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

**Articolo 12 – Limiti alle modifiche dello statuto della Società.**

Le previsioni inserite nello statuto della Società in conformità alla presente Convenzione potranno essere abrogate, modificate o comunque derogate solo previa modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

**Articolo 13 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.**

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.








**Articolo 14 - Superamento di precedenti accordi fra i Soci.**





Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra i Soci relativo all'attività della Società.

**Articolo 15 - Spese e oneri.**

1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente	Firma
Comune di Arconate	
Comune di Bernate Ticino	
Comune di Buscate	
Comune di Canegrate	
Comune di Casorezzo	
Comune di Castano Primo	
Comune di Cuggiono	
Comune di Dairago	
Comune di Inveruno	

Comune di Legnano	
Comune di Magnago	
Comune di Parabiago	
Comune di Robecchetto con Induno	
Comune di Turbigo	
Comune di Villa Cortese	

**ADESIONE**

Letto, approvato e sottoscritto

La Società partecipata

